

# “ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA APS”

## TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

### **Art.1 - Denominazione - Sede - Durata**

- 1) Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore”, (in seguito indicato come “CTS”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA APS” (in seguito indicata come “ATF”).
- 2) L'ATF ha sede legale in Udine. L'ATF potrà mutare la propria sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Udine senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto e con delibera del Consiglio Direttivo. L'ATF garantisce ad ogni Compagnia Teatrale Amatoriale (in seguito indicata come CTA) associata la completa autonomia nella gestione della propria vita sociale, rimanendo tuttavia nei termini e rispettando lo Statuto e Regolamento dell'ATF.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**

- 1) In seguito dell'iscrizione al RUNTS, L'ATF dovrà utilizzare l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **Art.3 — Scopi, finalità e attività**

- 1) L'ATF non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, nonché di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2) L'ATF, che è apolitica, libera, pluralistica, laica e strutturata secondo principi democratici, ha lo scopo di:
- a) valorizzare a tutti i livelli il teatro friulano, la cultura, la lingua ed i dialetti, senza preclusione alcuna verso altre espressioni culturali e linguistiche;
  - b) sostenere, stimolare e far crescere sul piano culturale ed artistico le Compagnie Teatrali Amatoriali (in seguito CTA) associate all'ATF ed i loro singoli componenti;
  - c) promuovere, organizzare, coordinare, tutelare, assistere nelle loro attività le CTA che aderiscono all'ATF;
  - d) facilitare lo scambio di spettacoli e la collaborazione mutuale tra le CTA associate, per il miglior perseguimento delle finalità civiche e solidali che sostengono l'impegno culturale;
  - e) favorire, avvicinare ed incrementare il numero degli appassionati alle manifestazioni artistiche teatrali friulane;
  - f) stimolare la scrittura di testi teatrali originali in lingua friulana;
  - g) produrre spettacoli in lingua friulana a carattere formativo con la partecipazione delle CTA associate all'ATF;
  - h) promuovere attività formativa mediante l'istituzione di corsi per la formazione di attori, registi e tecnici;
  - i) svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore delle CTA associate, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
  - j) promuovere e curare attività culturali anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo che le siano affidati, tramite convenzioni, da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere.
  - k) Riqualificare un eventuale bene pubblico inutilizzato, qualora le venga richiesto;
  - l) Sostenere iniziative di beneficenza svolte dalle CTA associate
- 3) L'ATF, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà locali, nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini. Può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

- 4) Il Consiglio Direttivo, quale Organo Amministrativo, è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali, che l'ATF potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del "CTS", secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso e da appositi Decreti Ministeriali.
- 5) L'ATF potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **TITOLO II**

### **NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

- 1) L'ordinamento interno dell'ATF è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ATF.

#### **Art.5 - Associati**

- 1) Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.
- 2) Le CTA che intendono associarsi all'ATF devono essere regolarmente costituite e svolgere la loro attività a norma di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno vigenti, non devono avere fini di lucro e possono essere ricomprese tra gli Enti del Terzo Settore.
- 3) Possono associarsi all'ATF le CTA friulane comunque denominate;
- 4) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale già socie.
- 5) L'adesione all'ATF è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 6) Ogni CTA è rappresentata dal proprio Presidente o, tramite delega scritta, da altro associato alla stessa.

#### **Art.6 - Procedura di ammissione.**

- 1) L'ammissione all'ATF, nonché ogni altra disposizione in materia non già disciplinata dal presente Statuto, è demandata alla competenza del Regolamento Interno approvato dall'Assemblea.

## **Art.7 - Diritti e doveri degli associati**

- 1) Le CTA associate ed i loro soci hanno il diritto, se iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale da almeno 10 (dieci) giorni, di:
  - a) partecipare alle Assemblee;
  - b) votare direttamente o per delega alle Assemblee. Ogni CTA ha diritto ad un voto;
  - c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi sociali dell'ATF;
  - d) essere informati sulle attività dell'ATF e controllarne l'andamento, anche esaminando i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'ATF alla presenza di persona indicata dal Presidente;
  - e) partecipare alle attività promosse dall'ATF;
  - f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'ATF;
  - g) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
  - h) rassegnare le dimissioni e recedere dall'ATF in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- 2) Le CTA associate ed i loro soci hanno il dovere di:
  - a) rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno approvati;
  - b) versare le quote sociali;
  - c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ATF;
  - d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'ATF e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ATF, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'articolo 36 del CTS. Tuttavia, possono venire riconosciuti rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, come al successivo articolo 10, punto 4.
- 3) Le quote e i contributi associativi non sono restituibili, trasferibili e non sono rivalutabili.

## **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

- 1) La qualità di CTA associata si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni CTA associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
- 2) Una CTA associata può invece essere esclusa dall'ATF per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'ATF;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'ATF danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, la CTA associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa: essa può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
- 4) La CTA associata esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ATF.

### **TITOLO III**

#### **NORME SUL VOLONTARIATO**

##### **Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'ATF e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'ATF deve iscrivere in un apposito registro, numerato e vidimato da un Notaio o da un Segretario Comunale prima dell'uso, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale oppure occasionale.
- 3) L'ATF deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

- 1) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'ATF svolge la propria attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle CTA associate o delle persone aderenti alle CTA associate.

- 3) L'ATF può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art.11 - Organi dell'ATF**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il/la Presidente;
  - d) il Tesoriere, se il Consiglio Direttivo reputi funzionale nominarlo;
  - e) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del CTS;
  - f) il Revisore Legale dei Conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del CTS.
- 2) L'elezione degli organi dell'ATF non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

#### **Art.12 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ATF ed è composta da tutti i rappresentanti delle CTA associate in regola con il versamento della quota associativa annuale da almeno 10 (dieci) giorni ed iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.
- 2) Ciascuna CTA associata può intervenire personalmente in Assemblea attraverso il proprio rappresentante legale o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni rappresentante può avere un massimo di 2 (due) deleghe oltre, eventualmente, la propria.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'ATF, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

- 4) Nei casi di cui alle lettere a) e b), il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 5) La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 6) Il/la Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nella convocazione può prevedere che l'Assemblea si costituisca e si svolga, anche in parte, mediante mezzi di telecomunicazione e che l'espressione del voto possa avvenire anche in forma telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto secondo termini e modalità stabilite dal Regolamento Interno.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ATF o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario/a, a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'ATF.

#### **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

- 1) È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo dell'ATF;
  - b) approvare la relazione del Presidente;
  - c) delineare gli indirizzi generali dell'ATF;
  - d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo dell'ATF, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
  - e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale ed, eventualmente, quelle straordinarie;
  - f) nominare e revocare, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di Controllo;
  - g) nominare e revocare, ove previsto o imposto dalla norma, il Revisore Legale dei Conti;
  - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i) approvare il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
  - j) pronunciarsi su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui il Regolamento Interno;

- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 2) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

- 1) È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ATF.
- 2) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'ATF, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle CTA associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle CTA associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'ATF e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle CTA associate.

#### **Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese: si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'ATF. È eletto dall'Assemblea tra i soci delle CTA associate in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. La maggioranza dei consiglieri amministratori è scelta tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dalle CTA associate. Ogni CTA può avere al massimo un proprio socio nel Consiglio Direttivo.

- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere eletto Consigliere chi ricopre cariche nelle reti associative a cui l'ATF è associata.
- 3) I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2) La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico, purché tracciabile, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea ed indicate nel Regolamento Interno.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano tra i presenti.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'ATF.

#### **Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ATF ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre

- all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare, con voto palese, il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventualmente il Tesoriere, dell'ATF nel suo seno;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'ATF e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'ATF, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dal regolamento interno;
  - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'ATF.
- 2) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ATF.
- 3) La Segreteria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

- 1) La carica di Consigliere si perde per:
- a) decesso o perdita della capacità di agire;
  - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'ATF, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro

comportamento lesivo degli interessi dell'ATF;

- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2) del presente Statuto;
  - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il/la Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.20 - Il/la Presidente: poteri e durata in carica**

- 1) Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'ATF e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il/la Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'ATF ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'ATF sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno;
  - e) garantire il rispetto delle norme statuarie e di regolamento.
- 4) In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

- 1) La carica di Presidente si perde per:

- a) Decesso o perdita della capacità d'agire;
  - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'ATF, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'ATF;
  - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2) del presente Statuto;
  - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2) Qualora il/la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il/la Vicepresidente o, in subordine, il/la Consigliere/a più anziano/a di età, provvederà a nominare un nuovo Consigliere attingendo dalla lista degli non eletti. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, i Consiglieri nomineranno il/la nuovo/a Presidente.

#### **Art. 22 – Il Tesoriere**

- 1) Qualora nominato, il Tesoriere, di concerto con il/la Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'ATF, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
- a) provvede alla riscossione delle entrate;
  - b) provvede al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  - c) mantiene aggiornati i libri contabili;
  - d) predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio d'esercizio e di bilancio previsionale da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione ed approvazione durante l'Assemblea.

#### **Art.23 – Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

- 1) L'Organo di Controllo, eventualmente nominato all'avverarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 Codice Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea in base ai criteri stabiliti all'2397, comma 2, del c.c..
- 2) L'Organo di Controllo, se nominato, rimane in carica come previsto dall'art. 30 del CTS, comunque non oltre il mandato del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'ATF.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri dell'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con il membro supplente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un ulteriore membro dell'Organo di

Controllo decada dall'incarico, si provvederà alla nomina dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

- 6) I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'ATF e potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.

#### **Art.24 - Competenze dell'Organo di Controllo**

- 1) È compito dell'Organo di Controllo:
  - a) esercitare il controllo contabile ed amministrativo su tutti gli atti della gestione;
  - b) accertare, con verifiche periodiche, la consistenza di cassa e banca;
  - c) esaminare i bilanci consuntivi e preventivi annuali pervenuti dal Tesoriere, trasmettendoli successivamente al Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione;
  - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello CTS. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
  - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
  - f) l'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.
- 2) L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'ATF rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.25 – Il Revisore Legale dei Conti**

- 1) Il Revisore Legale dei Conti, qualora nominato ai sensi dell'art 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore Legale dei Conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) Il Revisore Legale dei Conti, se nominato, rimane in carica come previsto dall'art. 31 del CTS, comunque non oltre il mandato del Consiglio Direttivo. Può essere rieletto.
- 3) Delle proprie riunioni il Revisore Legale dei Conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'ATF.
- 4) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Legale dei Conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

- 5) Il Revisore Legale dei Conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'ATF.

#### **Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'ATF rispondono, oltre all'ATF stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ATF.
- 2) I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ATF, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

### **TITOLO V**

#### **I LIBRI SOCIALI**

#### **Art.27 - Libri sociali e registri**

- 1) L'ATF deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
  - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei Conti, qualora nominato;
  - f) il registro, precedentemente vidimato, dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale oppure occasionale.
- 2) Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità previste all'art.7 n°1 lett. d del presente Statuto.

### **TITOLO VI**

#### **NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

- 1) Il patrimonio dell'ATF è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art.29 - Risorse economiche**

- 1) L'ATF trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) quote di partecipazione ad iniziative o attività, tutte connesse con l'attività istituzionale, organizzate e proposte dall'ATF a favore degli associati e loro soci (ad es. corsi, laboratori, incontri formativi ed informativi, allestimenti tecnici, ecc.)
  - c) contributi pubblici e privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) attività di raccolta pubblica di fondi.
  - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del CTS.
  - i) Entrate per la vendita di biglietti di ingresso SIAE o per offerte libere di denaro in occasione di attività dell'ATF aperte al pubblico
  - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e da altre norme che regolano la materia

## **Art.30 - Bilancio di esercizio**

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, nelle forme previste dall'art 13 del Codice Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'ATF negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Art.31 – Bilancio sociale e informativa sociale**

- 1) L'ATF, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:
  - a. redigere e pubblicare nel proprio sito internet, se esistente, il bilancio sociale;
  - b. pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet se esistente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- 2) Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo

## TITOLO VII

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

#### **Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

- 1) Lo scioglimento dell'ATF è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, determinando l'eventuale loro compenso, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 33 – Regolamento Interno**

- 1) Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva un Regolamento Interno, che rimane valido a tempo indeterminato, comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea stessa.

#### **2) Art.34 – Clausola di mediazione**

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia ove ha sede l'ATF

#### **Art.35 - Norme di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dal Regolamento Interno, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.